COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2026
COM(2026) 569 final

2026/0325 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 4 agosto 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia[1] ("il regolamento"), che si applica al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone. Il regolamento stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, obblighi di riparazione e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. Si applica anche alle emissioni di metano che si verificano al di fuori dell'Unione per quanto riguarda il petrolio greggio, il gas naturale e il carbone immessi sul mercato dell'Unione.

Il metano è secondo soltanto all'anidride carbonica (CO_2) in termini di contributo complessivo ai cambiamenti climatici ed è responsabile per circa un terzo del riscaldamento attuale. La quantità di metano nell'atmosfera a livello mondiale è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio. Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, creato nell'ambito delle Nazioni Unite, ha pubblicato nella sua sesta relazione di valutazione la conclusione secondo cui sono necessarie marcate riduzioni delle emissioni antropogeniche di metano entro il 2030 per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C[2].

Il regolamento introduce obblighi progressivi per aumentare la trasparenza sulle emissioni di metano. Impone agli importatori di fornire alle autorità competenti degli Stati membri informazioni sulle emissioni di metano del petrolio greggio, del gas naturale e del carbone immessi sul mercato dell'Unione entro il 5 maggio 2025. A decorrere dal 1º gennaio 2027 gli importatori devono dimostrare che i contratti conclusi o rinnovati dopo il 4 agosto 2024 per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione sono soggetti a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelle stabilite nel regolamento al livello dei produttori dell'Unione. I produttori e gli importatori dell'Unione dovranno inoltre, entro il 5 agosto 2028 e successivamente ogni anno, comunicare l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione, ed entro il 5 agosto 2030 e successivamente ogni anno, dimostrare che l'intensità di metano è inferiore ai valori massimi di intensità di metano stabiliti dalla Commissione mediante atto delegato secondo la procedura indicata nel regolamento.

Dal 27 febbraio 2026 lo Stretto di Hormuz, passaggio marittimo di grande rilevanza per il commercio di energia a livello mondiale, è interessato da gravi perturbazioni geopolitiche ed economiche che ne hanno determinato la chiusura, oltre che la chiusura di altre infrastrutture per l'esportazione di prodotti energetici dal Golfo Persico. È opinione ampiamente diffusa che tali perturbazioni costituiscano il problema più grave per l'approvvigionamento energetico mondiale dalla crisi degli anni '70 del secolo scorso e quello di maggiore impatto nella storia del mercato petrolifero globale[3].

Le perturbazioni in Medio Oriente stanno incidendo in modo molto negativo sui mercati mondiali ed europei dell'energia. A risentirne, su scala mondiale, sono circa il 20 %

---

1 Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).

2 AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023.

3 https://www.iea.org/reports/oil-market-report-april-2026.

dell'approvvigionamento di gas naturale liquefatto (GNL)[4] e il 25 % del commercio di petrolio per via marittima[5]. È dunque improbabile che l'elevata crescita delle esportazioni di GNL da tale regione inizialmente prevista per il periodo 2026-2027 si concretizzi, e anzi è probabile che sia ritardata di almeno due anni, con i rischi che ne conseguono in termini di tensione del mercato e volatilità dei prezzi[6]. Per quanto riguarda il petrolio, la perdita complessiva di esportazioni ha superato i 13 mb/g, comportando una riduzione della produzione e danni alle infrastrutture energetiche nella regione del Golfo, con conseguenti perdite cumulative di approvvigionamento stimate a 2,8 miliardi di barili entro la fine del 2026, comprese quelle attese con il graduale incremento della produzione postconflitto[7]. I fornitori estranei alla regione del Golfo hanno potuto colmare solo in misura limitata la carenza di forniture di GNL e petrolio. I danni alle infrastrutture energetiche nella regione del Golfo, il tempo necessario per riattivarle e l'allentamento graduale delle strozzature concorrono a delineare quello che si prospetta come un periodo prolungato di insufficienza delle forniture e incertezza nei mercati mondiali dell'energia.

Il regolamento non impone restrizioni alle importazioni di energia nell'Unione, ma poiché l'incertezza circa la durata e la gravità dello shock dell'approvvigionamento in Medio oriente continua a determinare prezzi dell'energia elevati e volatili a livello mondiale, l'Unione deve assicurarsi approvvigionamenti affidabili e competitivi di petrolio greggio, gas naturale e carbone. Ciò non è scevro di difficoltà viste le forti pressioni cui sono sottoposti gli accordi contrattuali e le rotte commerciali esistenti e la gamma limitata di fonti di approvvigionamento alternative, in particolare per le consegne a breve termine. In questo contesto gli importatori hanno indicato che la loro capacità di rispettare pienamente le prescrizioni del regolamento potrebbe essere compromessa e che potrebbero quindi non essere in grado di ottenere una quantità sufficiente di approvvigionamenti energetici conformi a partire dal 1º gennaio 2027.

La presente proposta contiene modifiche mirate del regolamento volte a rinviare di un anno l'applicazione degli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli importatori, nonché delle disposizioni relative all'intensità di metano per gli importatori e i produttori dell'Unione.

Gli obblighi di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento dovrebbero essere rinviati di un anno, così da mettere i paesi terzi, gli importatori, i produttori dell'Unione e le autorità competenti degli Stati membri nelle condizioni di attuarli appieno e in modo efficace. La proroga consentirà anche un maggiore impegno e maggiori progressi nell'attuazione, in risposta alle preoccupazioni espresse da diversi Stati membri, paesi terzi e gestori in merito all'attuale calendario di attuazione. In particolare consentirà agli Stati membri di completare l'adozione dei rispettivi regimi sanzionatori nazionali, agli organismi nazionali di accreditamento di accreditare i verificatori conformemente alle prescrizioni del regolamento, e alle autorità nazionali competenti di valutare la conformità dei fornitori di soluzioni di conformità agli obblighi del regolamento e riconoscerli e valutare e riconoscere il soddisfacimento dei criteri della raccomandazione sulle soluzioni di conformità[8].

---

4 Gas Market Report, secondo trimestre 2026 – Analisi - AIE, pag. 6.

5 Oil Market Report, settembre 2026 – AIE, pag. 4.

6 Gas Market Report, secondo trimestre 2026, pag. 8.

7 Oil Market Report, settembre 2026 – AIE, pag. 5.

8 Raccomandazione (UE) 2026/1834 della Commissione, del 20 luglio 2026, relativa alle clausole tipo facoltative elaborate in applicazione del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2026/1834, 24.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2026/1834/oj).

La modifica proposta introduce la flessibilità necessaria, mantenendo nel contempo il livello di ambizione dell'obiettivo generale di riduzione delle emissioni fissato nel regolamento. Non è indicativa di un cambiamento nell'impegno della Commissione a ridurre ulteriormente le emissioni di metano, la seconda principale fonte di emissioni di gas a effetto serra dopo la CO_2. Abbattere le emissioni di metano è uno dei modi più rapidi ed efficaci di ridurre il riscaldamento globale e consente anche un notevole risparmio energetico. Secondo le stime dell'Agenzia internazionale per l'energia, solo nel 2024 a causa della combustione in torcia, del rilascio e delle fuoriuscite sono andati persi oltre 350 miliardi di metri cubi di gas in tutto il mondo, una quantità pari a tre volte le forniture che la chiusura dello stretto di Hormuz ha sottratto ai mercati mondiali. La riduzione delle fuoriuscite e l'eliminazione del rilascio e della combustione in torcia di routine derivanti dalle operazioni nei settori del petrolio e del gas possono aumentare direttamente la fornitura di gas disponibile, nonché contribuire a ridurre la volatilità dei prezzi e a rendere più resilienti i sistemi energetici.

La Commissione si impegna quindi a portare avanti l'attuazione del regolamento, a mantenerne gli obiettivi e ad adottare i restanti atti delegati e di esecuzione, e ha già presentato richieste per l'elaborazione delle norme industriali per il petrolio e il gas naturale necessarie per l'attuazione del regolamento. Presto adotterà anche alcuni dei necessari modelli per la comunicazione delle emissioni di metano, che si affiancheranno al più ampio sistema di comunicazione già in corso di attuazione. Collabora inoltre regolarmente con gli organismi nazionali di accreditamento al fine di fare la chiarezza necessaria per accelerare il processo di accreditamento dei verificatori. Di recente ha poi pubblicato raccomandazioni sulle soluzioni di conformità e sull'applicazione delle sanzioni[9], che hanno contribuito a fare chiarezza e fornito sostegno agli Stati membri e ai gestori per quanto riguarda le modalità di attuazione del regolamento. La raccomandazione sulle soluzioni di conformità chiarisce come dimostrare la conformità alle prescrizioni del regolamento in materia di importazione, in particolare nelle catene di approvvigionamento complesse. Parallelamente, la raccomandazione sull'applicazione delle sanzioni fornisce agli Stati membri orientamenti sull'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento nel contesto dell'attuale crisi energetica.

Durante il periodo coperto dal rinvio la Commissione monitorerà attentamente l'attuazione del regolamento e la situazione della sicurezza dell'approvvigionamento. Eventuali problemi di attuazione saranno presi in considerazione nel futuro riesame del regolamento, che impone espressamente alla Commissione di valutarne l'efficacia e l'efficienza nella definizione di norme trasparenti e accurate in materia di misurazione, comunicazione e verifica. A norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787, il riesame deve essere completato entro il 1º gennaio 2028, e la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La presente proposta introduce modifiche limitate e mirate al regolamento sul metano per rinviare di un anno l'applicazione di disposizioni specifiche. Altre eventuali modifiche del regolamento esulano completamente dall'ambito di applicazione e dagli obiettivi della presente proposta. La Commissione collaborerà in modo costruttivo con il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di garantire che il processo legislativo relativo alla presente proposta ne preservi pienamente l'ambito di applicazione essenziale e non lo alteri.

Onde preservare la certezza e la flessibilità normative, è indispensabile che questa proposta

[9] Raccomandazione (UE) 2026/1835 della Commissione, del 20 luglio 2026, relativa all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia con riferimento agli obblighi per gli importatori (GU L, 2026/1835, 24.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2026/1835/oj).

sia concordata tra il Parlamento europeo e il Consiglio in modo rapido e tempestivo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Con il regolamento (UE) 2021/1119 ("Normativa europea sul clima")[10], l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori economici entro il 2050 e ha altresì stabilito i traguardi vincolanti intermedi di ridurre internamente le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e del 90 % entro il 2040.

La proposta di regolamento (UE) 2024/1787 si è basata sul piano dell'Unione per l'obiettivo climatico 2030 e sulla relativa valutazione d'impatto, piano che evidenziava la necessità di intensificare la riduzione delle emissioni di metano.

Nell'ottobre del 2020 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano, che stabilisce misure destinate ad abbattere le emissioni di metano nell'Unione, anche nel settore dell'energia, e a livello internazionale.

La presente proposta non modifica le norme sostanziali del regolamento (UE) 2024/1787 e mantiene i suoi obiettivi. Risponde inoltre alle preoccupazioni espresse da una serie di Stati membri e dai settori del petrolio, del gas e del carbone, offrendo maggiore flessibilità ai gestori e agli Stati membri per conformarsi pienamente agli obiettivi del regolamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è complementare alle azioni intraprese nei settori dell'agricoltura e della gestione dei rifiuti per ridurre le emissioni di metano.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea deve contribuire al perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2024/1787 si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'iniziativa proposta è coerente con il principio di sussidiarietà. La modifica del regolamento (UE) 2024/1787 tesa a garantire questa flessibilità aggiuntiva non può essere realizzata dagli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La proposta è coerente con il principio di proporzionalità. Si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo

[10] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

efficace sotto il profilo dei costi e offre ai gestori e agli Stati membri flessibilità in materia di conformità pur mantenendo gli obiettivi e il livello di ambizione del regolamento.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta modifica il regolamento (UE) 2024/1787 limitatamente all'offerta di ulteriore flessibilità. Dovrebbe pertanto avere la stessa forma dell'atto legislativo esistente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non è necessaria alcuna valutazione, in quanto la proposta prevede solo una flessibilità temporanea per i gestori e gli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Dall'inizio della crisi in Medio Oriente la Commissione ha discusso ampiamente con i portatori di interessi in merito all'impatto degli obblighi degli importatori sull'approvvigionamento energetico dell'Unione.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta è stata elaborata dopo un processo di esame interno degli obblighi vigenti.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta modifica in modo mirato il regolamento (UE) 2024/1787 al solo scopo di concedere agli importatori e, per determinati obblighi, ai produttori dell'Unione una maggiore flessibilità per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi, rinviandoli di un anno. Non modifica il livello di ambizione del regolamento né introduce nuove prescrizioni per gli Stati membri o i gestori.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Rispetto al regolamento attuale non ci si aspetta che la proposta aumenterà i costi amministrativi. Essa, inoltre, non comporta un aumento della complessità del quadro giuridico.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[11]. Nello specifico mantiene l'obiettivo di un elevato livello di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa che illustra le implicazioni per le risorse di bilancio, umane e amministrative è stata allegata alla proposta che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2024/1787.

[11] Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Poiché con la presente proposta la sostanza delle norme resta invariata, la valutazione dell'attuazione rimane la stessa della proposta che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2024/1787.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1, paragrafo 1, modifica l'articolo 28, paragrafi 1 e 2.

L'articolo 1, paragrafo 2, modifica l'articolo 29, paragrafi 1 e 2.

2026/0325 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio mira a ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia[1]. Esso impone agli importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone nell'Unione di fornire alle autorità competenti degli Stati membri, entro il 5 maggio 2025, informazioni sulle misure adottate dagli esportatori nell'Unione e dai produttori di paesi terzi per misurare, comunicare, verificare e mitigare le emissioni di metano, e in particolare sull'applicazione di misure di regolamentazione o volontarie per controllare tali emissioni.

(2) A norma del regolamento (UE) 2024/1787, a decorrere dal 1º gennaio 2027 gli importatori devono inoltre dimostrare e comunicare che i contratti conclusi o rinnovati dopo il 4 agosto 2024 per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione sono soggetti a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelle stabilite nel regolamento al livello dei produttori.

(3) Il regolamento (UE) 2024/1787 impone inoltre ai produttori e agli importatori dell'Unione di comunicare, entro il 5 agosto 2028 e successivamente ogni anno, l'intensità di metano del petrolio greggio, del gas naturale o del carbone immessi sul mercato dell'Unione e di dimostrare, entro il 5 agosto 2030 e successivamente ogni anno, che l'intensità di metano è inferiore ai valori massimi di intensità stabiliti in conformità dell'articolo 29, paragrafi 5 e 6, del regolamento.

(4) La Commissione ha adottato misure significative per facilitare l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1787, collaborando con gli Stati membri e i portatori di

[1] Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).

interessi. In particolare ha istituito un gruppo informale di esperti sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, all'interno del quale si inscrive anche la rete delle autorità competenti istituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento al fine di promuovere la cooperazione e consentire periodici scambi di informazioni tra le autorità competenti riguardo alle migliori pratiche. La Commissione ha adottato anche una richiesta di normazione per l'elaborazione di norme europee al fine di garantire un'attuazione armonizzata e creare un quadro tecnico comune. La Commissione continuerà a fare tutto il necessario per attuare il regolamento (UE) 2024/1787 e adotterà i restanti atti delegati e di esecuzione.

(5) Di recente la Commissione ha pubblicato raccomandazioni sulle soluzioni di conformità[2] e sull'applicazione delle sanzioni[3]. Questi documenti hanno contribuito a fare maggiore chiarezza circa le modalità di attuazione del regolamento, sostenendo Stati membri e gestori. La raccomandazione sulle soluzioni di conformità indica come dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di importazione, in particolare nelle catene di approvvigionamento complesse. Parallelamente, la raccomandazione sull'applicazione delle sanzioni fornisce agli Stati membri orientamenti sull'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1787 nel contesto dell'attuale crisi energetica.

(6) La situazione energetica mondiale continua a essere caratterizzata da grande volatilità e imprevedibilità e da prezzi molto elevati. L'Unione dovrebbe pertanto assicurarsi con continuità importazioni di combustibili fossili affidabili. Sebbene il regolamento (UE) 2024/1787 non imponga restrizioni alle importazioni di energia nell'Unione, occorrerà più tempo per conformarsi pienamente alle sue prescrizioni e gli importatori potrebbero avere difficoltà a fornire energia all'Unione a partire dal 1º gennaio 2027. Tali prescrizioni dovranno iniziare ad applicarsi in modo dilazionato al fine di consentire ai paesi terzi, agli Stati membri, ai produttori, agli importatori, ai gestori e ai commercianti di prepararsi al meglio e istituire i meccanismi necessari per poter rispettare pienamente i propri obblighi.

(7) È pertanto opportuno rinviare di un anno gli obblighi stabiliti all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1787 per gli importatori e i produttori dell'Unione.

(8) La proroga consente agli Stati membri di completare l'adozione dei rispettivi regimi sanzionatori nazionali in via prioritaria e agli organismi nazionali di accreditamento di accreditare i verificatori conformemente alle prescrizioni del regolamento. Concede inoltre alle autorità nazionali competenti più tempo per valutare la conformità dei fornitori di soluzioni di conformità agli obblighi del regolamento (UE) 2024/1787 e riconoscerli e valutare e riconoscere il soddisfacimento dei criteri della raccomandazione sulle soluzioni di conformità.

(9) Durante il periodo coperto dal rinvio la Commissione monitorerà attentamente l'attuazione del regolamento e la situazione della sicurezza dell'approvvigionamento.

---

[2] Raccomandazione (UE) 2026/1834 della Commissione, del 20 luglio 2026, relativa alle clausole tipo facoltative elaborate in applicazione del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2026/1834, 24.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2026/1834/oj).

[3] Raccomandazione (UE) 2026/1835 della Commissione, del 20 luglio 2026, relativa all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia con riferimento agli obblighi per gli importatori (GU L, 2026/1835, 24.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2026/1835/oj).

Eventuali problemi di attuazione saranno presi in considerazione nel futuro riesame del regolamento, che impone espressamente alla Commissione di valutarne l'efficacia e l'efficienza nella definizione di norme trasparenti e accurate in materia di misurazione, comunicazione e verifica. A norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787, il riesame deve essere completato entro il 1º gennaio 2028, e la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(10) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia rinviare la data di applicazione dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1787 non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1787,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2024/1787

Il regolamento (UE) 2024/1787 è così modificato:

1. l'articolo 28 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Entro il 31 maggio 2029, e successivamente ogni anno, gli importatori dimostrano, e comunicano conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti che i contratti conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente a tale data per la fornitura dell'anno civile precedente di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione riguardano solo petrolio greggio, gas naturale o carbone soggetto a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate al livello del produttore che sono equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.";

(b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 31 maggio 2029, e successivamente ogni anno, gli importatori informano annualmente le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti in merito ai risultati di tali sforzi per l'anno civile precedente, nel quadro delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, e in caso di mancato adempimento forniscono una valida giustificazione a tali autorità competenti e indicano le azioni intraprese come parte di tali sforzi.";

(2) l'articolo 29 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Entro il 5 agosto 2029 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, per i contratti di fornitura conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente a tale data, i produttori dell'Unione e, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, gli importatori comunicano alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione nell'anno

civile precedente, calcolata secondo la metodologia stabilita in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

Per i contratti di fornitura conclusi prima del 4 agosto 2024, i produttori dell'Unione e, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, gli importatori compiono ogni ragionevole sforzo per comunicare alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione nell'anno civile precedente, calcolata secondo la metodologia stabilita in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Entro il 5 agosto 2029 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori e gli importatori dell'Unione che immettono sul mercato dell'Unione petrolio greggio, gas naturale e carbone riferiscono annualmente alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti in merito ai risultati di tali sforzi.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Entro il 5 agosto 2031 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori e gli importatori dell'Unione che immettono sul mercato dell'Unione petrolio greggio, gas naturale e carbone nel quadro di contratti di fornitura conclusi o rinnovati dopo il 5 agosto 2030 dimostrano alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti che l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione nell'anno civile precedente, calcolata secondo la metodologia stabilita in conformità del paragrafo 4, è inferiore ai valori massimi di intensità di metano stabiliti in conformità del paragrafo 6 per promuovere le riduzioni delle emissioni globali di metano per tali prodotti.".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*